



CISL SCUOLA BERGAMO Sebino B.sco

Via Carnovali, 88/A BERGAMO - tel. 035 324636 - fax 035 324632 - segr.tel. 035 324637
e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it www.bergamo.cislscuolalombardia.it

**CISL SCUOLA
BERGAMO – SEBINO B.SCO**

Cisl Scuola Informa NASPI 11/06/2016

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Il personale precario docente ed ATA al termine del rapporto di lavoro può presentare alle sedi territoriali dell'INPS la domanda per il pagamento dell'indennità di disoccupazione NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego). Per l'espletamento della pratica (e richieste di chiarimento) ti puoi rivolgere alla sede più vicina dell'**INAS CISL**, il patronato che da oltre 60 anni assiste, tutela ed offre consulenza a tutti i cittadini, dentro e fuori i luoghi di lavoro.

NASPI COSA E'	E' una prestazione economica istituita dal 1° maggio 2015 in sostituzione dell'ASPI (<i>Assicurazione Sociale per l'Impiego</i>) e <i>mini Apl</i> . E' erogata a domanda per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.
A CHI SPETTA	Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione compresi i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
LA DOMANDA	Per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASPI la domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica , attraverso uno dei seguenti canali: → Patronati/Intermediari dell'Istituto : attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; → WEB : servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto; → Contact Center integrato INPS-INAIL : numero verde 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile (68 giorni dalla data del licenziamento)
DECORRENZA	L'indennità di disoccupazione spetta: - dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro , se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno; - dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda , se la domanda è stata presentata dopo l'ottavo giorno; In caso di nuova occupazione con contratto temporaneo inferiore, o pari, a 6 mesi, la NASPI viene sospesa e riprende d'ufficio al termine del contratto stesso per essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento della sospensione.
IL PAGAMENTO	Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se spettanti. L'indennità può essere riscossa: <ul style="list-style-type: none"> • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale; • con bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio. ATT.NE → L'indennità di disoccupazione è un reddito che va dichiarato nella apposita sezione del Mod 730 o Mod Unico riservata ai redditi assimilabili al lavoro dipendente.
I REQUISITI CONTRIBUTIVI LAVORATIVI	L'indennità spetta in presenza dei seguenti requisiti: → Stato di disoccupazione involontario : L'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. → Requisito Contributivo : il lavoratore deve far valere almeno: - 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. → Requisito Lavorativo : il lavoratore deve far valere almeno: - 30 giornate di lavoro effettivo , a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione
QUANTO SPETTA	L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni . La misura è rapportata alla retribuzione media imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi della retribuzione e delle mensilità aggiuntive. L'indennità mensile è pari : - al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00). L'importo della prestazione non può comunque superare il limite massimo individuato annualmente per legge (per l'anno 2015 pari ad € 1.300,00). - al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l'anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del 4° mese dopo i primi sei mesi di fruizione . Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE se richiesti e spettanti.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONSULENZA AL PATRONATO INAS CISL

Carta d'identità + Codice fiscale del richiedente, **Copia contratto finale, Ultima busta Paga, Coordinate Bancarie o Postali (Codice IBAN) + Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito-1/2 (MOD. RICH_PAG_PREST SR163: reperibile dal sito dell'INPS) che riporti data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca in cui il richiedente la prestazione ha il rapporto di conto.**
PER IL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE: Codici Fiscali del richiedente-coniuge e figli, Modello 730 e CUD del richiedente-coniuge e figli.

da affiggere all'albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente